

d) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

e) decreti del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2000, e 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2000.

5. Al fine di favorire, nei comuni di cui al comma 2, il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e ogni altro servizio, può essere utilizzata, per l'attività di incasso e di trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, la rete telematica gestita dai concessionari dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la raccolta dei giochi.

6. I comuni di cui al comma 2, anche in associazione o partecipazione tra di loro, possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari delle parrocchie. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, per la salvaguardia e il recupero dei beni di cui al precedente periodo nella disponibilità delle rappresentanze medesime. Le convenzioni sono finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali con le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A tale fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle predette risorse destinata agli stessi.

7. I comuni di cui al comma 2 possono stipulare intese finalizzate al recupero delle stazioni ferroviarie disabitate e delle case cantoniere dell'Ente nazionale per le strade al fine di destinarle, ricorrendo all'istituto del comodato a favore delle organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e di salvaguardia del territorio ovvero, anche di intesa con la società Sviluppo Italia, a sedi permanenti di promozione dei prodotti tipici locali.

8. Le regioni possono promuovere interventi per la realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici situati nei comuni di cui al comma 2 e alla diffusione di servizi via banda larga nei medesimi comuni.

9. Le regioni possono altresì incentivare l'adozione da parte dei comuni di cui al comma 2 di misure atte a tutelare l'arredo urbano, l'ambiente e il paesaggio, favorendo l'utilizzo di materiali di costruzione locali, l'installazione di antenne collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive via satellite, la limitazione dell'impatto ambientale dei tracciati degli elettrodotti e degli impianti per telefonia mobile e radiodiffusione.

10. Al fine di favorire il riequilibrio anagrafico e di promuovere e valorizzare le nascite nei comuni di cui al comma 2, il Governo è autoriz-

zato ad apportare all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche e le integrazioni necessarie a prevedere che i genitori residenti in uno dei comuni di cui al medesimo comma 2 possano richiedere, all'atto della dichiarazione resa nei termini e con le modalità di cui al citato articolo 30, che la nascita dei figli sia acquisita agli atti dello stato civile come avvenuta nel comune di residenza dei genitori medesimi, anche qualora il parto si sia verificato presso il territorio di un altro comune, purché ricompreso all'interno del territorio della medesima provincia.

Capo II DISPOSIZIONI CONCERNENTI I PICCOLI COMUNI

Art. 3.

(Incentivi alle pluriattività)

1. L'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applica a tutti i piccoli comuni anche ai fini del recupero delle terre incolte ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440.

Art. 4.

(Attività e servizi)

1. Per garantire finalità di sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti e ai servizi postali.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso i piccoli comuni possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Le regioni e le province possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi.

3. Per lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, i centri multifunzionali di cui al comma 2 possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento nei piccoli comuni di centri di eccellenza per la prestazione dei servizi di cui al comma 2, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.

Art. 5.

(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali)

1. Il Ministero delle politiche agricole e fore-

stali favorisce, d'intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, la promozione e la commercializzazione, anche mediante un apposito portale telematico, dei prodotti agroalimentari tradizionali dei piccoli comuni, anche associati, di cui al decreto del direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del Ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000.

2. I piccoli comuni possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tradizionali, preceduti dalla dicitura «Luogo di produzione del ...» posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo.

3. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali nonché per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali e per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della locale fauna selvatica, i piccoli comuni, singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4. Ai fini di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nel territorio dei piccoli comuni gli esercizi di somministrazione e di ristorazione possono essere considerati consumatori finali.

Art. 6.

(Programmi di e-Government)

1. I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, in forma singola o associata, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di e-Government. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici dei centri multifunzionali di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi del comma 2, lettera g), dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle riguardanti i piccoli comuni, in forma singola o associata.

Art. 7.

(Servizi postali e programmazione televisiva pubblica)

1. Il Ministero delle comunicazioni provvede ad assicurare, mediante un'apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio postale universale, che gli sportelli postali siano attivi in tutti i piccoli comuni.

2. L'amministrazione comunale può altresì stipulare apposite convenzioni, di intesa con le organizzazioni di categoria e con Poste italia-

Qualche conquista in gran parte solo nostra

Legge finanziaria 2003

Addizionale IRPEF art. 3

Sono sospesi gli aumenti delle addizionali IRPEF comunali deliberati dopo il 29 settembre 2002. Restano valide le deliberazioni assunte successivamente e che confermano le addizionali deliberate per il 2002. La sospensione resta in vigore fino alla data in cui verrà raggiunto un accordo in sede di conferma unificata fra Stato, Regioni ed Enti Locali in tema di federalismo.

Condono tributi locali Art. 13

Viene data la possibilità ai Comuni di istituire provvedimenti di sanatoria (condono) per i tributi il cui intero gettito sia attribuito ai Comuni (pubblicità, TOSAP, rifiuti, ICIAP, I.C.I.). La sanatoria potrà riguardare anche i casi in cui siano già in corso le procedure di accertamento o procedimenti contenziosi.

Video poker vietati Art. 22

L'installazione di apparecchi da gioco leciti è soggetta ad autorizzazione di P.S..

Acquisto beni e servizi Art. 24

c. 1 - Solo per i Comuni al di sopra dei 5000 abitanti vi è l'obbligo di applicare la procedura comunitaria per l'acquisizione di beni e servizi con un valore superiore ai 50.000 €.

c. 3 - I Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti sono obbligati ad utilizzare la Convenzione CONSIP. Possono procedere in maniera autonoma, ma a condizione che adottino, come base d'asta al ribasso, i prezzi della Convenzione CONSIP. I relativi atti vanno trasmessi ai Revisori dei Conti.

c. 4 - Contratti stipulati in violazione dei commi 1 e 3 sono nulli.

c. 5 - Tutti i Comuni che vogliono attivare la trattativa privata al di fuori dei casi in cui la normativa lo consente, potranno provvedere, previo esperimento di una accurata indagine di mercato, dandone comunicazione alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.

Pagamento e riscossione di somme di modesta entità Art. 25

Delega al Governo per la disciplina dei pagamenti e delle riscossioni di modesta entità.

Innovazione tecnologica Art. 26

Il Ministro per l'innovazione tecnologica individuerà specifiche iniziative per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e per le Isole Minori.

Computer per i giovani Art. 27

Individuati strumenti per incentivare l'acquisto di dotazioni informatiche e digitali per i giovani che compiono 16 anni nel 2003.

Informazioni finanziarie sui Comuni Art. 28

c. 2 - Il Ministro dell'Economia può acquisire tutte le informazioni per verificare e controllare il rispetto dei criteri di sana gestione finanziaria degli Enti Locali avvalendosi del collegio dei Revisori o dei nuclei di valutazione o dei servizi di controllo interno.

c. 3 - Tutti gli incassi e i pagamenti devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.

c. 4 - I Tesorieri e gli uffici postali non possono accettare disposizioni di pagamento prive di codificazione.

Patto di stabilità Art. 29

c. 1 - I Comuni al di sotto dei 5000 abitanti non sono tenuti al rispetto del patto di stabilità interno. Per i Comuni al di sopra dei 5000 abitanti il disavanzo non potrà superare:

a) per il 2003 quello del 2001

b) per il 2004 quello del 2003 incrementati del tasso di inflazione

c) per il 2005, la differenza fra entrate finali e spese finali non può essere superiore a quella del 2003 con una percentuale di variazione del 7,8%.

c. 15 - In caso di mancato rispetto del patto di stabilità da parte dei Comuni con più di 5000 abitanti, gli stessi non possono

procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e non possono assumere mutui e dovranno ridurre del 10% le spese per acquisto di beni e servizi.

c. -17 - I Comuni sopra i 5000 abitanti sono tenuti a predisporre una previsione cumulativa, articolata per trimestri, in termini di cassa del disavanzo finanziario, da comunicare al Ministero dell'Economia in caso di mancato rispetto del disavanzo. I Comuni sopra i 5000 abitanti sono tenuti, sino a quando non viene riassorbito lo scostamento, a limitare i pagamenti correnti entro l'ammontare dei pagamenti effettuati, alla stessa data del 2001.

Trasferimenti di fondi e disposizioni varie per i Comuni Art. 31

c. 1 - Confermati i trasferimenti già previsti dalla Finanziaria 2002 con la riduzione del 2% e con l'aumento del tasso programmato di inflazione sino ad un totale di 151 milioni di €.

c. 2 - Un ulteriore contributo di 300 milioni di € viene suddiviso:

a) 20 milioni di € alle Unioni dei Comuni

b) 5 milioni di € alle Comunità Montane

c) la restante quota (275 milioni di €) è destinata per il 50% al fondo ordinario e per l'altro 50% a favore dei Comuni sotto la media pro capite della fascia demografica di appartenenza.

c. 4 - Ulteriori 60 milioni di € vengono destinati al fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

c. 5 - Il contributo per opere pubbliche per i Comuni sotto i 3000 abitanti passa da 20 a 25 mila €.

c. 7 - Contributo speciale di 5 milioni di € destinato alle Unioni dei Comuni per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale destinati a finalità di investimento. I proventi delle concessioni edilizie possono essere destinati per la realizzazione delle caserme di Polizia.

c. 8 - Compartecipazione IRPEF passa per il 2003 al 6,5%, riducendo contestualmente i contributi.

c. 15 - Sono abrogate le disposizioni del titolo VIII della parte II del Testo Unico Enti Locali (D.Leg.vo 267/2000) riguardo l'assunzione dei mutui per gli Enti dissestati.

Segue a pag. 8 - >